

5. Il PRQA è adeguato alle misure adottate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, entro il 31 ottobre 2021. L'efficacia di tale deliberazione termina con l'adeguamento del piano regionale alle misure stesse.

#### Art. 2

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.12.2019.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 18 novembre 2019, n. 2

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 20 novembre 2019, n. 417

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Federica Fratoni

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 3 dicembre 2019

**Approvata** in data 4 dicembre 2019

**Divenuta** legge regionale 59/2019 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 75

**Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Contributi per progetti pilota

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 5 - Norma finale

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto.

Considerato quanto segue:

1. Consumare prodotti originari del territorio identifica una politica economica che predilige il prodotto locale garantendo un risparmio nel processo di trasporto per ciò che attiene sia la riduzione di gas nocivi all'ambiente, sia la riduzione dei costi dovuti ai numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento.

2. È importante aumentare il livello di consapevolezza dei fruitori del servizio di refezione scolastica, alunni e loro famiglie, attraverso l'elaborazione di azioni e interventi mirati all'informazione e sensibilizzazione per una corretta alimentazione, comprensiva di prodotti della tradizione locale.

3. La Regione intende attribuire incentivi economici ai soggetti pubblici che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di mensa scolastica, anche al fine di far conoscere le proprietà organolettiche degli alimenti usati nella refezione stessa e di promuovere l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. La Regione, allo scopo di diffondere la corretta educazione alimentare, la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari toscane e la lotta allo spreco alimentare, promuove il consumo di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e alimentari toscani a chilometro zero, provenienti da filiera corta, nell'ambito dei servizi di refezione scolastica nei nidi d'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti a chilometro zero i prodotti agricoli, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e alimentari, la cui produzione e trasformazione della materia, o dell'ingrediente primario presente in misura superiore al cinquanta per cento, avviene entro i confini amministrativi della Regione Toscana. I prodotti freschi della pesca in mare sono a chilometro zero se provenienti da punti di sbarco situati in Toscana e catturati da imbarcazioni iscritte nel registro delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi regionali. I prodotti freschi dell'acquacoltura in mare sono a chilometro zero se provenienti da impianti collocati nelle acque costiere regionali.

2. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti provenienti da filiera corta quelli che provengono da filiere produttive caratterizzate al massimo da un intermediario tra il produttore e la stazione appaltante.

3. Tra i prodotti di cui all'articolo 1 rientrano anche i prodotti appartenenti a una delle seguenti categorie, se rispettano i requisiti di cui ai commi 1 e 2:

a) ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

b) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG), prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che interessano il territorio regionale;

c) ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e al regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

e) prodotti delle razze e delle varietà locali a rischio di estinzione di cui alla legge regionale 16 novembre 2004,

n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) e alla legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare).

#### Art. 3

##### Contributi per progetti pilota

1. Per perseguire le finalità della presente legge la Giunta regionale, a partire dall'anno 2020, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, finanzia progetti pilota che devono garantire:

a) la fornitura di pasti nelle mense scolastiche incluse nel progetto preparati utilizzando almeno il cinquanta per cento di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta;

b) un'iniziativa di informazione e sensibilizzazione almeno dei fruitori della refezione scolastica.

2. I progetti sono presentati da soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di refezione collettiva scolastica o mediante società a partecipazione pubblica affidatarie del servizio.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti;

b) le modalità di assegnazione dei contributi;

c) le modalità di revoca e di rendicontazione dei contributi.

#### Art. 4

##### Norma finanziaria

1. Per il finanziamento dei contributi di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 - 2021, cui si fa fronte con le risorse della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 e 2021.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 5

##### Norma finale

1. La legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 03.12.2019.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale** 27 agosto 2019, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 30 agosto 2019, n. 398

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessori** Marco Remaschi, Cristina Grieco

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 27 novembre 2019

**Approvata** in data 3 dicembre 2019

**Divenuta** legge regionale 54/2019 (atti del Consiglio)

---

## SEZIONE II

---

### CONSIGLIO REGIONALE

#### - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 4 dicembre 2019, n. 856

**Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 4 dicembre 2019, collegato alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 73 (Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla l.r. 86/2009).**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 73 (Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla l.r. 86/2009);

Preso atto che è opportuno aggiornare la vigente legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro), in relazione alle recenti modifiche normative intervenute a livello nazionale, nonché all'esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell'usura;

Tenuto conto che l'approvazione della l.r. 73/2019 è da considerarsi urgente, alla luce della gravità del

fenomeno in atto nel territorio e della prospettiva del suo incremento, per come riportato dalle analisi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) citata nella medesima l.r. 73/2019;

Considerato che sia pertanto opportuno prevedere lo stanziamento, nella prima occasione utile, delle necessarie risorse per favorire la piena attuazione della l.r. 73/2019;

#### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a valutare la possibilità di stanziare, nella prima occasione utile successiva all'approvazione della prossima manovra di bilancio, adeguate risorse per consentire la piena-attuazione della l.r. 73/2019, al fine di contrastare tale fenomeno, data la sua diffusione ed il rischio di un suo incremento sul territorio della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*La Presidente*  
Lucia De Robertis

---

ORDINE DEL GIORNO 3 dicembre 2019, n. 857

**Ordine del giorno approvato approvato nella seduta del Consiglio regionale del 3 dicembre 2019 collegato alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero nelle mense scolastiche).**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero nelle mense scolastiche);

Ricordato l'impegno della Regione Toscana rispetto a provvedimenti "plastic free" quali il progetto "Arcipelago Pulito", la legge regionale 28 giugno 2019, n. 37 (Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente), la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2019, n. 715 (L.R. 25/1998: indirizzi all'amministrazione regionale, all'ESTAR e agli enti ed agenzie regionali per l'eliminazione della plastica monouso);

Considerato che:

- anche nell'ambito delle forniture di servizi di